



SETTORE POLIZIA LOCALE
Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 8 DEL 14/03/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIFACIMENTO RETE ACQUE METEORICHE IN VIA DON SILVIO COIRA 59, LUNEDI' 17 MARZO 2025 DALLE ORE 07:00 SINO A VENERDI' 21 MARZO ORE 17:00.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta presentata in data 12/03/2025 prot. n° 3335, dall'Arch. Federica DONATI in nome e per conto del Comune di Basiglio con cui ha disposto l'affidamento di lavori, meglio specificati in oggetto e nel corpo dell'Ordinanza medesima, al Geom. Ivan MAMONE, responsabile della società **GRUPPO CAP S.P.A.**, e per tale ragione l'Architetto comunale chiede l'occupazione del suolo pubblico per effettuare i lavori di rifacimento del tratto delle acque bianche nel parcheggio del Parco Giochi Vione, **da lunedì 17 a venerdì 20 marzo 2025 dalle ore 07:00 alle ore 17:00;**

VISTA l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico inserita nella determina n. 548/2024 del 30/12/2024, rilasciata dalla Responsabile di E.Q. del Settore Lavori Pubblici del Comune di Basiglio (lo stesso Architetto Federica DONATI);

PRESO atto che la suddetta determina è relativa a lavori per conto del Comune di Basiglio, quindi l'occupazione del suolo pubblico NON è onerosa e avverrà mediante automezzi e relativa attrezzatura necessari al rifacimento dell'impianto idrico delle acque meteoriche del suolo comunale;

PRESO atto che l'esecuzione dei lavori può generare pericolo agli utenti della strada;

RITENUTO che le modalità di esecuzione dei lavori rendano necessario tutelare la sicurezza della circolazione stradale e al contempo la pubblica incolumità assumendo i relativi provvedimenti in base a quanto dettato dalle normative in materia di circolazione stradale;

ACCERTATO che per effettuare i lavori sopra citati occorre istituire alcune modifiche temporanee alla disciplina della circolazione stradale nella strada oggetto dell'intervento;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dover disciplinare la viabilità sui tratti interessati dai lavori;



VISTI gli artt. 5, 6, e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada ed i relativi articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il Disciplinare tecnico sugli schemi segnaletici di cantiere previsto con il D.M. del 10/07/2002;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 08/08/2000;

VISTO l'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90;

ORDINA

- ✓ l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle **07:00 di lunedì 17 marzo 2025, sino alle ore 17:00 di venerdì 21 marzo 2025** nella parte di parcheggio di **via Don Silvio Coira (parcheggio antistante Parco Giochi Vione)** per la totalità degli stalli di sosta presenti, ivi incluso lo stallo riservato ai veicoli al servizio delle persone diversamente abili (eventuali veicoli in sosta che esponcano il tagliando ex art. 381 del D.P.R. 495/1992, saranno rimossi e posizionati all'esterno dell'area interessata dai lavori);
- ✓ l'installazione di segnaletica temporanea di cantiere con deviazioni, limiti, obblighi, divieti;

Sarà cura degli Organi di Polizia Stradale, il controllo del rispetto della presente ordinanza, che sarà resa nota all'utenza mediante l'ubicazione dei previsti cartelli di segnaletica stradale da parte del richiedente.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

DISPONE

- a) che il sig. Ivan MAMONE, in qualità di responsabile della società GRUPPO CAP S.P.A. via Rimini, 38 – 20142 MILANO – (P.I. 13187590156) PEC capevolution@legalmail.it, PEO email ivan.mamone@gruppocap.it, provveda a portare a conoscenza al pubblico la presente ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali almeno 48 ore prima (art. 5 comma 3 e art. 21 del Nuovo Codice della Strada - N.C.d.S.) e che provveda alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica di cantiere, verticale e orizzontale prevista dal vigente N.C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione nonché dal D.M. del 10/07/2002, ivi compresa quella di cantiere mobile e di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro, tenendo conto



- che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata del cantiere;
- b) che il richiedente, per lo svolgimento dei lavori intervenga con apposita segnaletica stradale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, nel pieno rispetto del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, e sia mantenuta in perfetta efficienza e perfettamente visibile a sufficiente distanza, con ogni condizione meteorologica;
- c) che i segnali siano scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche seguendo schemi segnaletici differenziati per categoria di strade e fissati con disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e nel rispetto degli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 495/92, Qualora i segnali da porre siano in contrasto con la segnaletica stradale permanente questa va rimossa o coperta con la segnaletica temporanea che, ad ultimazione dei lavori, dovrà essere tempestivamente rimossa per il ripristino della segnaletica definitiva;
- d) che le presenti disposizioni rimangano in atto per il periodo di validità dell'ordinanza e al termine del cantiere l'autorizzato provveda a ripristinare la segnaletica preesistente;
- e) che la presente ordinanza sia trasmessa tramite PEC capevolution@legalmail.it e PEO ivan.mamone@gruppocap.it al sig. Ivan MAMONE, con l'intesa che lo stesso rimarrà l'unico responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della stessa per effetto dei lavori autorizzati;

Ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della legge 241/1990 contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente:

- al TAR della Lombardia, entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 2 legge 06/12/1971 n. 1034 e successive modificazioni;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 98 del DPR 24/11/1971.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 07/08/1990 n. 241, si rende noto che il responsabile del procedimento è il **Comandante della Polizia Locale**.

Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Ettore TRIPODI